

Il Dossier Inps sulle indennità una tantum previste dai Decreti “Aiuti” e “Aiuti-ter”. Un sintesi sistemica per orientarsi tra Bonus

Con la [circolare 73 del 24 giugno 2022](#), Inps ha recepito il disposto del “Decreto *Aiuti*” (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022) attraverso cui il Legislatore ha stabilito – tra le altre misure – l’introduzione di una **indennità una tantum di 200 euro** per una vasta platea di cittadini. Il provvedimento normativo si è inserito nel novero delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.

Successivamente, sulla base del “Decreto *Aiuti-ter*” (decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022), il Legislatore ha rinnovato **l’indennità una tantum nella misura di 150 euro** (il cd. “*bonus 150*”). Inps ha quindi provveduto a recepire le nuove indicazioni con la pubblicazione delle circolari [116/2022](#) e [127/2022](#).

La rilevanza dei sostegni e la necessità di provvedere tempestivamente all’erogazione delle prestazioni ha impegnato l’Istituto all’emanazione di una serie di atti che approfondiremo nel presente documento, atti che hanno progressivamente delineato i confini della platea di beneficiari.

Questo *dossier* rappresenta, quindi, uno sforzo di sintesi sistemica per orientarsi sulla materia.

Bonus 200: una priorità per il paese

1. Destinatari dell'indennità

La platea è composita, abbraccia lavoratori pubblici e privati, soggetti ancora attivi e pensionati, subordinati e liberi professionisti, disoccupati e categorie colpite dall'emergenza pandemica.

Nel dettaglio hanno beneficiato/stanno beneficiando dell'indennità:

- i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato;
- i titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
- i titolari di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
- i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
- i beneficiari di NASpI, Dis-COLL per il mese di giugno 2022, disoccupazione agricola di competenza 2021;
- i percettori delle indennità Covid 19 ai sensi dei decreti Sostegni e Sostegni *bis*;
- i lavoratori domestici;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca;
- i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro nel 2021;
- i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con 50 contributi giornalieri nel 2021;
- i lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
- gli incaricati di vendite a domicilio;
- i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza;

- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

2. Lavoratori dipendenti

Nel parterre dei lavoratori dipendenti sono ricompresi i lavoratori del pubblico e del privato, titolari di uno o più contratti di lavoro, stipulati entro il 23 giugno del 2022 e destinatari del diritto all'esonero contributivo dello 0,8%.

Il datore è stato chiamato a riconoscere in modo automatico il sostegno nel mese di luglio 2022, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di RdC. L'Istituto, sul punto, ha fornito precise indicazioni nell'ambito del [messaggio 2259/2022](#), evidenziando gli elementi da porre in risalto nell'ambito della dichiarazione con l'intento di agevolare ogni potenziale beneficiario.

Fin dall'emanazione della circolare 73/22, il *bonus* è stato riconosciuto anche in presenza di eventi tutelati che azzerassero la retribuzione nel mese di luglio 2022. Con successivo messaggio, il [3805/2022](#), Inps ha chiarito che gli eventi tutelati, oltre a CIG0/CIGS, Fis o Fondi di Solidarietà, CISOA e congedi sono anche l'aspettativa sindacale, le aspettative/i congedi previsti dai CCNL di settore comunque denominati e le eventuali sospensioni dall'esercizio delle professioni sanitarie a carico di soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale.

La circolare [111/2022](#), infine, recependo quanto previsto dal decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, ha annoverato fra i destinatari del provvedimento anche i lavoratori che non hanno beneficiato dell'esonero dello 0,8% poiché interessati

da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps nei primi mesi dell'anno. Questi ultimi, per l'accesso all'indennità, sono stati chiamati a presentare una dichiarazione con cui affermavano di non aver già fruito del bonus, di essere stati destinatari degli eventi con copertura di contribuzione figurativa nell'intervallo tra il 1° gennaio e il 18 maggio del 2022 (indipendentemente se sorti in data antecedente e/o proseguiti al termine della *deadline* indicata) e di essere consapevoli di non avere diritto al bonus laddove rientranti in altre categorie beneficiarie dell'erogazione d'ufficio da parte dell'Istituto.

Al termine della prima *tranche* di pagamenti si sono registrate sporadiche situazioni di criticità: alcuni lavoratori non avevano potuto accedere al bonus in virtù dell'abbattimento della contribuzione o in ragione di errori formali (es. una tardiva dichiarazione resa al datore). Per consentire la fruizione dell'indennità, anche in ragione della *ratio* del provvedimento, Inps è intervenuta col già citato messaggio 3805/2022, consentendo di sanare tali posizioni.

3. Le indennità liquidate d'ufficio da Inps

Per poter intervenire tempestivamente e rispondere alle esigenze della cittadinanza, Inps ha effettuato una distinzione tra le indennità che l'Istituto avrebbe potuto liquidare autonomamente e quelle per cui, invece, era necessario realizzare una procedura per la ricezione delle istanze. In entrambi i casi è stato sfruttato il processo di digitalizzazione che l'Ente porta avanti e per il quale l'esperienza pandemica è stata, alla prova dei fatti, un acceleratore involontario. In tal senso è stato possibile,

già nella fase di definizione dei processi, stilare una periodizzazione dei pagamenti, un calendario delle liquidazioni che in un'ottica di massima trasparenza è stato reso noto già nella circolare 73/2022.

Massimizzando le informazioni possedute nei database dell'Istituto, Inps ha potuto erogare la prestazione nel mese di luglio a:

- 13 milioni e 137 mila pensionati;
- 753 mila nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza;
- 634 lavoratori domestici.

Uno sforzo che è fondamentale sottolineare, rimarcando l'importanza del pronto intervento al termine della "fase uno" del processo. Dalla pubblicazione della prima circolare in materia, datata 24 giugno, al momento dell'erogazione della valuta il lasso temporale è stato estremamente ridotto.

4. I titolari di pensione

Tra le categorie aventi diritto all'indennità figurano i titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

Per l'accesso all'indennità l'Istituto ha processato le informazioni correlate ai requisiti richiesti dal Legislatore, vale a dire la titolarità del trattamento a giugno 2022 e un reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non superiore, per l'anno 2021, a 35.000 euro.

I soggetti in attesa del rinnovo dell'invalidità al 30 giugno hanno ottenuto l'accredito ove il trattamento sia stato confermato senza soluzione di continuità.

5. I lavoratori in stato di disoccupazione e i lavoratori "ex Sostegni"

Tra i destinatari dell'indennità il Legislatore ha ricompreso i titolari di disoccupazione. In tal senso ai percettori di NASpI, Dis-COLL e ai beneficiari di disoccupazione agricola di competenza 2021 è stato riconosciuto l'importo spettante. Parallelamente il bonus è stato erogato anche agli ex beneficiari delle indennità Covid varate dai decreti Sostegni e Sostegni bis. La liquidazione di tali indennità era stata calendarizzata ad ottobre, proprio per consentire – tra le diverse prestazioni – di identificare i profili aventi titolarità. Anche qui i dati confermano l'impegno profuso da Inps.

Prestazione	Pagate
Percettori NASpI/DisColl	755.033
Percettori Disoccupazione Agricola	441.294
Percettori bonus covid 2021	183.511
	1.379.838

Dati al 17.11.2022

6. Gli altri lavoratori e le categorie chiamate a presentare domanda

Oltre al processo d'erogazione d'ufficio, Inps ha costruito un'infrastruttura digitale sul portale dell'istituto (www.inps.it) per poter registrare le istanze pervenute dalle altre categorie professionali tutelate dalla normativa. È un lavoro di back-end che è oggi possibile sviluppare agilmente grazie ai fondi garantiti dal Pnrr e all'impegno profuso sotto il profilo dell'Innovazione, cui dedicheremo un ulteriore approfondimento. Hanno dovuto trasmettere domanda i lavoratori:

- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 409 del c.p.c., con un contratto attivo ed iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
- stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui è derivato un reddito non superiore a 35.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
- iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui è derivato un reddito non superiore a 35.000 euro;
- autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall'art.2222 del Codice civile, iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 18 maggio 2022, con almeno un contributo mensile versato nel corso del 2021;
- incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 18 maggio 2022, con un reddito 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro.

La [circolare 103/2022](#) ha poi ampliato il *range* dei potenziali beneficiari, recependo quanto disposto dal decreto-legge n. 50/2022, cui è seguito il decreto interministeriale attuativo del 19 agosto 2022. Inps ha così riconosciuto il beneficio anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti individuati dal Legislatore. Nel dettaglio hanno potuto presentare istanza i lavoratori:

- iscritti alla gestione speciale Inps degli artigiani;
- iscritti alla gestione speciale Inps degli esercenti attività commerciali;
- iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
- pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958 iscritti all'Inps;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, ivi compresi i componenti degli studi associati o società semplici;
- iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Poiché per la libera professione è possibile la contemporanea iscrizione a Inps e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (vd. decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), la [circolare 103/2022](#) ha altresì chiarito in forma preventiva che, nell'ipotesi del caso, la competenza a gestire la domanda sarebbe stata esclusivamente di Inps.

Per poter accedere alla prestazione, per un importo pari a 200 euro, i richiedenti hanno dovuto rispettare i requisiti previsti dal Legislatore. Hanno potuto ottenere l'accredito

quanti hanno percepito, nel periodo d'imposta 2021, un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro, a condizione che non avessero già fruito del bonus 200 euro nelle more degli artt. 31 e 32 del "Decreto Aiuti".

Nella medesima circolare 103 è stato chiarito che, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022, l'indennità a favore delle sopra richiamate categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti è incrementata di 150 euro per coloro che, nell'anno d'imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Il *bonus* 150: un sostegno per chi versa in maggiori difficoltà

In armonia col percorso intrapreso, il Legislatore ha deciso di introdurre nell'impianto normativo un altro strumento a supporto dei soggetti più esposti alla difficoltà congiunturale vissuta dal Paese. Con il "Decreto Aiuti ter", come abbiamo anticipato, è stata così varata una nuova indennità *una tantum*, ribattezzata dalla stampa e dall'informazione online "*Bonus 150*".

La [circolare 127/2022](#) fornisce in tal senso tutte le indicazioni utili per l'individuazione dell'utenza che può accedere alla prestazione con erogazione da parte dell'Inps. Le caratteristiche, i profili se vogliamo, dei beneficiari sono simili a quelli già indicati in precedenza e oggetto del presente dossier. A cambiare è principalmente il criterio reddituale, laddove la soglia limite – rispetto al reddito ottenuto nel 2021 – non si ancora più ai 35.000 euro, bensì a quota 20.000.

1. Le categorie che hanno ricevuto il *bonus* d'ufficio

Il *bonus* è stato liquidato da Inps, senza la necessità che sia trasmessa alcuna istanza, ai soggetti residenti in Italia e titolari al 1° ottobre di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

Gli interessati sopra indicati hanno potuto beneficiare della misura con la mensilità di novembre 2022, ove siano risultati in possesso di un reddito personale, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro. I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 settembre 2022 sono stati ricompresi tra i destinatari del beneficio qualora il trattamento sia stato confermato dal 1° ottobre 2022.

Oltre ai titolari di pensione, hanno beneficiato della prestazione senza necessità di trasmettere domanda:

- i lavoratori domestici, che avevano uno o più rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto (23.09.2022), già fruitori del "*Bonus* 200";
- i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, a patto che i componenti non risultassero fruitori dell'indennità in quanto appartenenti ad altra categoria titolare del diritto alla prestazione;
- i beneficiari delle indennità Covid – 19 derivanti dai Decreti Sostegni e Sostegni bis;
- i percettori di NASpI o Dis-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità per il mese di novembre 2022;
- i titolari dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021;

- i lavoratori autonomi occasionali e i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio beneficiari del “bonus 200”.

2. I lavoratori dipendenti

Detto il diverso ancoraggio al criterio reddituale, i lavoratori dipendenti hanno potuto accedere al beneficio sempre grazie al tramite offerto dal datore di lavoro, ottenendo l'indennità con la retribuzione della competenza del mese di novembre. Unico passaggio formale richiesto era la presentazione di una dichiarazione resa dal lavoratore attraverso la quale lo stesso precisasse *“di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16 del decreto-legge n. 144/2022”*. Un modello di tale dichiarazione è stato allegato al [messaggio 3806/2022](#).

Come già sancito dalla [circolare 116/2022](#), per accedere al beneficio era necessario avere, a novembre 2022, una retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccedente l'importo di 1.538 euro, anche nelle ipotesi in cui – per tale mese – fosse presente una copertura figurativa parziale. Sul punto, poi, con [messaggio 4159 del 17 novembre 2022](#) Inps ha precisato che – in riferimento alla posizione dei lavoratori dipendenti, con l'esclusione dei lavoratori domestici – il limite retributivo previsto dalla norma è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o di eventuali ratei della stessa, laddove l'erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Hanno potuto ottenere la prestazione i lavoratori dipendenti, anche somministrati, presso datori pubblici e privati, ivi compresi quelli interessati nel mese di novembre da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale Inps (congedi parentali, CIGO/CIGS, Assegno di

integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro).

Con la retribuzione di novembre 2022, i datori hanno assunto l'obbligo di pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nello stesso mese e con il limite retributivo sopra indicato.

3. I lavoratori chiamati a presentare domanda

Tra i soggetti vincolati alla trasmissione dell'istanza risultano invece i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS che non abbiano percepito la stessa dal datore di lavoro. Devono quindi presentare domanda entro il 31 gennaio 2023:

- i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 20.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
- gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito per lo stesso anno non superiore a 20.000 euro;
- i Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto ai sensi dell'articolo 409 del c.p.c., i dottorandi e gli assegnisti di ricerca. Tali lavoratori devono avere un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022, devono essere iscritti alla Gestione separata e non devono aver maturato – nel 2021 – un reddito

derivante dai suddetti rapporti superiore a 20.000 euro.

4. Il cronoprogramma del *bonus* 150

Nel mese di **novembre 2022** l'indennità è stata liquidata ai beneficiari dei trattamenti pensionistici, di assegno sociale, ai titolari di invalidità, ciechi e sordomuti, ai titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione, ai lavoratori domestici e ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

A **febbraio 2023** il *bonus* sarà erogato ai titolari di NASpI, Dis-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, disoccupazione agricola 2021, ai beneficiari delle indennità Covid – 19 di cui ai decreti Sostegni e Sostegni bis, ai lavoratori autonomi occasionali, agli incaricati di vendite a domicilio che hanno fruito del bonus 200 e – infine – ai lavoratori chiamati a presentare domanda.

Uno sforzo costante per raggiungere l'obiettivo

È chiaro che un processo così articolato, strutturato per step, non è di semplice gestione e il suo perfezionamento è soggetto a continuo monitoraggio da parte del personale Inps. A dispetto delle possibili insidie, e delle criticità legate ai tempi di reazione imposti dal contesto esterno, l'Istituto è riuscito a realizzare la *mission* assegnata in tempi estremamente contenuti, resolvendo anche le possibili difficoltà legate alla eccezionalità di alcune situazioni.

Il Senato ha approvato definitivamente il c.d. decreto-legge Aiuti-ter

Con 100 voti favorevoli, 5 contrari e 55 astensioni, l'Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 311 (c.d. decreto-legge aiuti-ter) recante: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

Il decreto-legge, varato dal precedente Governo, stanZIA ulteriori 14 miliardi per mitigare gli effetti del caro energia. Il provvedimento reca, al Capo I, misure quali la proroga dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia, la sua estensione ai settori dell'agricoltura e della pesca, le garanzie Sace sui finanziamenti alle imprese, la riduzione delle accise sui carburanti e l'IVA al 5 per cento sul gas, lo stanziamento di 200 milioni a sostegno degli enti locali, l'incremento del Fondo per il trasporto pubblico locale, la disciplina per i rigassificatori. Il capo II reca disposizioni in materia di politiche sociali (indennità per lavoratori dipendenti e pensionati, sostegno al reddito dei lavoratori autonomi); il capo III reca interventi per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza. Fra le ulteriori disposizioni va evidenziata la proroga in materia di occupazione di suolo pubblico per gli esercizi commerciali e il fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa.

Webinar Commercialisti sull'autodichiarazione per gli aiuti di stato covid-19. Le slide utilizzate durante le relazioni

Entro il 30 novembre prossimo, i beneficiari degli aiuti riconosciuti nell'ambito del c.d. "regime ombrello" di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19" dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione per verificare l'effettivo rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato Quadro Temporaneo (c.d. Temporary Framework).

Per accompagnare i professionisti nell'avvio di questo adempimento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e l'Agenzia delle Entrate, ha tenuto un webinar dal titolo "L'autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19: semplificazione della modulistica e questioni applicative". Dopo un inquadramento normativo della disciplina di fonte unionale in materia di aiuti di Stato, durante il webinar sono stati esaminati l'ambito soggettivo dell'adempimento, le fattispecie di esonero e quelle ammesse alle semplificazioni recentemente introdotte.

Fornite, inoltre, indicazioni sulla compilazione del modello, sulla riallocazione degli aiuti nelle sezioni 3.1 e 3.12 del

Quadro Temporaneo, sulla gestione del superamento dei massimali e sul riversamento volontario degli aiuti eccedenti. Svolta, infine, un'analisi sul rapporto con il prospetto aiuti di Stato contenuto nel Modello REDDITI 2022.

Nel corso del webinar i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate hanno dato risposta ad alcuni quesiti su taluni aspetti di criticità dell'adempimento.

Di seguito il link alle slide utilizzate durante le relazioni.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35 del 2022

In questo numero:

- gli aspetti contabili e fiscali del contratto di lease back;
- gli effetti della definizione agevolata delle liti fiscali sulle cause c.d. "dipendenti";
- la compensazione di crediti "sopra soglia" senza visto di conformità (natura meramente formale della violazione);
- la disciplina fiscale del costo una tantum per il diritto di superficie a tempo determinato "accessorio";
- sull'obbligo dell'Agenzia delle entrate di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente;
- il bonus carburante 200 euro per i dipendenti del settore privato;
- il vademecum delle Entrate sulle nuove misure in favore del welfare aziendale introdotte per il periodo d'imposta 2022;
- i piani di incentivazione offerti al top management;
- i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni (le

autovetture degli istituti di vigilanza ed investigativi);

- le novità per il Terzo Settore nel c.d. “Decreto Semplificazioni”.

Erogazioni liberali a favore degli Istituti tecnologici (Its Academy). Definite le modalità di fruizione dei bonus, in dichiarazione o in F24

Pronte le regole per beneficiare del bonus pari al 30% o al 60% riconosciuto a coloro che effettuano erogazioni liberali a favore delle fondazioni Its Academy, gli Istituti tecnologici superiori previsti dalla legge di riforma n. 99/2022. Un provvedimento di oggi, firmato dal Direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, definisce le modalità di fruizione del credito d'imposta e fa il punto sulle altre agevolazioni connesse.

Cdm. Approvato un nuovo

decreto-legge su energia, superbonus e benefit aziendali

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 10 novembre 2022, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Sulla base dell'autorizzazione parlamentare già ricevuta, il decreto prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di euro, provenienti dall'extragettito fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia.

Welfare aziendale: il vademecum delle Entrate sulle nuove misure di favore introdotte nel periodo d'imposta 2022

Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale. Il decreto Aiuti-bis, infatti, ha innalzato per il 2022 fino a 600 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da

imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, soffermandosi in particolare sull'ambito applicativo, documentale e temporale.

Riordino e riforma disposizioni enti sportivi professionistici e dilettantistici e lavoro sportivo. In Gazzetta il correttivo

Nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo».

Credito d'imposta del 40% per l'e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari o aderenti alle cd. "strade del vino". Un provvedimento fissa la percentuale di utilizzo al 100%

Le reti di imprese agricole e agroalimentari che hanno comunicato le spese sostenute lo scorso anno per potenziare i loro sistemi di vendita a distanza possono beneficiare in misura piena del bonus introdotto dalla legge di Bilancio 2021 a sostegno del commercio elettronico nel settore. Un provvedimento, firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fissa infatti al 100% la percentuale del credito d'imposta effettivamente riconosciuto agli operatori che hanno validamente fatto domanda entro lo scorso 20 ottobre.

Approvata la dichiarazione (sostitutiva di atto notorio)

per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “Maggiorazione “Wedding-HO.RE.CA.” per bar e ristoranti

L'Agenzia delle entrate procede alla erogazione delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 1, comma 17-bis, del decreto legge 6 novembre 2021, n.152 a tutti coloro che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 2021, che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30, e che hanno presentato la dichiarazione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2022, prot. n. 406608/2022.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2022

In questo numero:

- l'applicazione del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (un dovere dell'Ufficio e del Giudice);

In allegato:

- Cass. – Sez. V Civ. Trib. – Ordinanza n. 16017 del 9 giugno 2021
- Cass. – Sez. V Civ. Trib. – Sentenza n. 11432 dell'8 aprile

2022

– Cass. – Sez. V Civ. Trib. – Ordinanza n. 16517 del 23 maggio 2022

– Cass. – Sez. V Civ. Trib. – Ordinanza n. 22477 del 18 luglio 2022

- l'autocertificazione degli aiuti Covid (semplificato il modello, ma non la compilazione dei righi RS401 e RS402 dei modelli "Redditi 2022");
 - la disciplina discalce del Trust.
-

Cdm del 31 ottobre 2022. Approvate nuove misure su benefici penitenziari, Covid e contrasto ai raduni illegali (in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022)

Approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

Le ultime risposte agli interpelli – Pubblicazione del 31 ottobre 2021

Si va dai crediti d'imposta energetici fino al bonus beni strumentali nuovi; un'attenzione particolare poi riservata al riallineamento gratuito per i settori alberghiero e termale. Di seguito i link alle risposte pubblicate il 31 ottobre 2022

Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l'emergenza Covid-19. Pubblicata la versione semplificata del modello di dichiarazione

È online la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022.

Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia, infatti, approva la nuova versione del documento – condivisa con il Dipartimento delle Finanze del Mef nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea – con alcune

modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.

Bonus psicologo. Nuove istruzioni | Scade oggi, 24 ottobre 2022. Dall'8 dicembre 2022 on-line la procedura per le prenotazioni delle sedute

Scade oggi, 24 ottobre 2022, il termine per il cosiddetto "Bonus psicologo", una misura finalizzata a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia, che può essere richiesto attraverso il servizio online Contributo sessioni psicoterapia, secondo le indicazioni illustrate nel messaggio 21 luglio 2022, n. 2905.

L'INPS, con il messaggio 21 ottobre 2022, n. 3820, fornisce ora nuove istruzioni e comunica che entro il 7 dicembre 2022 ufficializzerà con un apposito messaggio l'approvazione delle graduatorie per l'assegnazione del beneficio.

Contestualmente, l'Istituto provvederà a informare gli interessati con le modalità già indicate nella circolare INPS 19 luglio 2022, n. 83, sulla base dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili. Dal giorno di pubblicazione del messaggio decorrono, per il beneficiario, i 180 giorni utili per usufruire del Bonus e sostenere le sessioni di psicoterapia.

Dall'8 dicembre 2022 sarà disponibile, inoltre, la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da

parte dei professionisti. Con un successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni operative per i professionisti.

Indennità di 150 euro per dipendenti. Dall'Inps la bozza di dichiarazione del lavoratore

Con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, l'Inps ha fornito le istruzioni per accedere all'indennità una tantum di 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti, prevista dal decreto Aiuti-ter.

Il lavoratore, per ricevere l'indennità, deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione o di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza.

Con il messaggio 20 ottobre 2022, n. 3806, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, si allega un fac-simile di dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Fissate le quote 2023 del Contributo annuale al CNDCEC

Con una informativa, la n. 98 del 20 Ottobre 2022, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha reso noto quanto deliberato dal Consiglio stesso nella seduta del 19 ottobre 2022, in merito alla determinazione della quota di contribuzione dovuta per l'anno 2023 da tutti gli iscritti all'Albo ed all'Elenco Speciale.

Nell'informativa si legge che “pur in un contesto di fervida ripresa delle attività istituzionali e nonostante le dinamiche di sensibile aumento dei prezzi di beni e servizi (...), la quota di contribuzione viene confermata in:

euro 30,00 per i professionisti iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2022, non abbiano compiuto i 36 anni di età;

euro 130,00 per tutti gli altri iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale.

Nella medesima seduta consiliare è stata inoltre confermata in euro 130,00 la quota del contributo annuale dovuto dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013”.

Nel documento, inoltre, precisato “che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d'anno”.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2022

In questo numero:

- sul termine per proporre il ricorso;
 - la nuova disciplina relativa alla prova nel processo tributario ex comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992;
 - l'applicazione dell'imposta di registro nella scissione in società semplice (nella specie, scissione di una holding di capitali a beneficio di una società semplice senza impresa di gestione della partecipazione);
 - le condizioni per il maggior danno da evasione fiscale alla P.A. e ammissibilità della domanda "ab origine" limitata all'"an debeatur";
 - la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali (possibile opporre il beneficium excussionis sin dalla notifica della cartella emessa nei confronti del socio per debiti della società);
 - il diritto al silenzio nel Penale tributario;
 - le associazioni professionali (applicazione del nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici);
 - le gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate come causa di esclusione dagli appalti pubblici;
 - il Bonus per l'installazione di sistemi collegati a impianti "green";
 - la comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime "de minimis" per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d'imposta 2018 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
-

Riforma del processo civile e penale. Pubblicare le relazioni illustrative

Nel Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022 sono state pubblicate:

Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché' in materia di esecuzione forzata»;

Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;

Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151: «Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134».

Le istruzioni sulla

disciplina dei trust in veste definitiva

Con la circolare 34/E, firmata oggi dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l'Agenzia fa il punto sul trattamento fiscale dei trust alla luce delle ultime modifiche normative e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza. Il documento di prassi oggetto di consultazione pubblica sotto forma di bozza sul sito dell'Agenzia, contiene le indicazioni definitive delle Entrate anche alla luce dei numerosi contributi arrivati da studi professionali e associazioni di categoria che hanno portato a integrare e modificare alcuni punti della bozza.

Titoli non immobilizzati. OIC pubblica in consultazione il Documento Interpretativo 11

L'OIC ha diffuso in consultazione il Documento Interpretativo 11 "Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati".

Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall'articolo 45 comma 3-octies e 3-decies del decreto-legge 73/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022 n. 122 (cd. Decreto-legge "Semplificazioni e proroghe"). Il documento si applica ai soggetti diversi da quelli che adottano i principi contabili internazionali.

I commenti possono essere inviati entro il 2 novembre 2022

Detrazioni fiscali su pensioni e prestazioni Inps: aperto il canale online per la richiesta di aliquota maggiore o rinuncia detrazioni

L'Inps, con il messaggio 19 ottobre 2022, n. 3783 (di seguito riportato), comunica che i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento delle detrazioni d'imposta per reddito possono presentare domanda dal 15 ottobre 2022, anche per il periodo d'imposta 2023.

Le richieste possono essere inoltrate all'Istituto compilando la dichiarazione tramite il servizio online Detrazioni fiscali – domanda e gestione.

In Gazzetta Ufficiale i

decreti legislativi delle riforme del processo civile, penale e sull'Ufficio per il processo

Nel supplemento ordinario n. 38/L alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 sono stati pubblicati:

il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, recante: «Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n.134».

Indennità una tantum (150

euro) corrisposta ai lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici, anticipata dai datori di lavoro: pubblicata la circolare Inps

Con circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, l'Inps fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti prevista dall'articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Tale indennità di 150 euro è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16” del decreto-legge n. 144/2022. Si tratta delle prestazioni per le quali è l'INPS a erogare direttamente l'indennità una tantum di 150 euro. L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità. L'erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

Appalti pubblici. Le cause di esclusione per gravi violazioni in materia fiscale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto 28 settembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate».

Fondo Garanzia PMI. In vigore le modifiche alle condizioni di ammissibilità

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2022 sono state approvate le modifiche ed integrazioni alle disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese adottate dal consiglio di gestione nella seduta del 27 maggio 2022.

Le nuove disposizioni operative, allegate al decreto stesso, si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente comunicato.

IMU sulla “prima casa”: indipendentemente dal nucleo familiare, l’esenzione spetta sempre al possessore che vi risiede e vi dimori abituamente

“Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile”.

È quanto si legge nella sentenza n. 209 depositata oggi (relatore Luca Antonini,) con cui la Corte costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove parlando di “nucleo familiare” finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.

L’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, D.L. n. 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5-decies del D.L. n. 146/2021).

Quest'ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta "a negare ogni esenzione sull'abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell'immobile".

Cessionari tax credit bonus energia. Approvati i codici tributo per la compensazione

Come preannunciato dal provvedimento n. 2022/376961 dello scorso 6 ottobre con il quale l'Agenzia delle entrate ha approvato i nuovi modelli per comunicare le opzioni per la cessione dei bonus contro il "caro bollette", anche in relazione ai contributi maturati per costi di energia e gas sostenuti nel periodo luglio-settembre 2022 (salvo le imprese esercenti l'attività della pesca i cui crediti si riferiscono II trimestre), con "specificata" risoluzione (la 59/E del 11 ottobre 2022) sono stati istituiti appositi codici tributo e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24

Bonus per l'installazione di

sistemi collegati a impianti “green”. Approvate le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’Istanza per il riconoscimento. Domande dal 1° al 30 marzo 2023

Pronte le regole per fruire del credito d'imposta riconosciuto per le spese di installazione di sistemi di accumulo dell'energia collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici. Con un provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, sono stabiliti i termini e le modalità per beneficiare dell'agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) per le spese sostenute nel 2022 e viene approvato il modello di istanza da trasmettere alle Entrate.

Credito d'imposta per l'attività fisica adattata (Afa). Pubblicato il

provvedimento attuativo | Domande dal 15 febbraio al 15 marzo 2023

Pubblicate le regole per accedere al credito d'imposta per attività fisica adattata (Afa), introdotto dalla legge di Bilancio 2022 per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Un provvedimento (dell'11 ottobre 2022, prot. n. 382131/2022) firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, detta le istruzioni e approva il modello per richiedere l'agevolazione. Domande in via telematica dal 15 febbraio al 15 marzo 2023.